

**ALLEGATO 1****ONORARI SEGGI ELEZIONI COMUNALI DEL 05.06.2016**

	<i>Numero</i>	<i>compenso unitario €</i>	<i>compenso totale €</i>
PRESIDENTI SEGGI ORDINARI	15	150	2250
SCRUTATORI SEGGI ORDINARI*	60	120	7200
SEGRETARI SEGGI ORDINARI	15	120	1800
PRESIDENTI SEGGI SPECIALE	2	90	180
SCRUTATORI SEGGI SPECIALE	4	61	244
<b>TOTALE €</b>			<b>11674</b>

**ADUNANZA PRESIDENTI**

	<i>Numero</i>	<i>compenso unitario €</i>	<i>compenso totale €</i>
PRESIDENTI	15	41,32	619,8
SEGRETARIO	1	41,32	41,32
<b>TOTALE €</b>			<b>661,12</b>

**TOTALE 12335,1**





**MINISTERO  
DELL'INTERNO**

Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali



**COMUNE DI CASTELLANA**

N.Prot.: 8908/2016 Data: 11/05/2016  
Ufficio: 06 SERVIZI DEMOGRAFICI/MESSI  
Copia A: RAGIONERIA

Allegati.: NO

### Circolare F.L. 8/2016

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

(esclusi Agrigento, Cagliari, Caltanissetta, Catania, Enna, Gorizia, Messina, Nuoro, Oristano, Palermo, Pordenone, Ragusa, Sassari, Siracusa, Trapani, Trieste, Udine)

**OGGETTO:** Spese per l'attuazione delle elezioni comunali del 5 giugno 2016. Competenza degli oneri.

#### 1. - Competenza generale degli oneri

Per la competenza degli oneri, vige il principio generale che le spese di organizzazione e di attuazione delle elezioni dei consigli regionali, comunali e circoscrizionali sono a carico delle Amministrazioni interessate. Detto principio è sancito dall'articolo 17, secondo comma, della legge 23 aprile 1976, n. 136.

Sono, comunque, a carico dello Stato le spese di cui all'articolo 17, comma 3, della legge n. 136 del 1976 (spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero, fornitura di manifesti recanti i nomi dei candidati e degli eletti, schede per la votazione, buste e stampati occorrenti per le operazioni degli uffici elettorali di sezioni). Si rammenta che possono essere imputate al capitolo 1310 Pg 3 le sole spese afferenti la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero.

#### 2. - Spese delle amministrazioni interessate alle consultazioni

2.1 - Organizzazione tecnica ed attuazione delle elezioni regionali, comunali e circoscrizionali. Spese a carico delle rispettive amministrazioni.

A norma del citato articolo 17 della legge n. 136 del 1976, sono in generale a carico dei comuni tutte le spese per l'organizzazione tecnica e l'attuazione delle elezioni dei rispettivi consigli, fatta eccezione di quelle contemplate nel precedente paragrafo.

Sono, inoltre, a carico dei comuni tutte le spese derivanti dall'effettuazione delle elezioni circoscrizionali.

Il periodo di effettuazione del lavoro straordinario dei dipendenti comunali, di cui all'articolo 15 del decreto legge 18/01/1993, n. 8 e s.m.i, decorre dal cinquantesimo giorno antecedente la data delle consultazioni (11 aprile 2016) e termina il quinto giorno successivo alla data delle consultazioni medesime (10 giugno 2016). In caso di secondo

turno di votazione il termine ultimo per l'effettuazione del lavoro straordinario scadrà il quinto giorno successivo alla data di svolgimento del secondo turno elettorale (ballottaggio).

Per quanto concerne gli onorari da liquidare ai componenti degli uffici elettorali di sezione gli importi da corrispondere sono quelli previsti dall'art. 1 della legge 13 marzo 1980, n. 70 e s.m.i:

- Seggi ordinari

- Presidenti: € 150,00

- Scrutatori e Segretari: € 120,00

Per ogni consultazione da effettuare contemporaneamente alla prima, gli onorari sono maggiorati, rispettivamente di € 37,00 e € 25,00.

- Seggi speciali (quale che sia il numero delle consultazioni)

- Presidenti: € 90,00

- Scrutatori: € 61,00

Detti importi sono confermati anche in caso di secondo turno di votazione (ballottaggio).

## 2.2 - Spese postali

In occasione delle elezioni amministrative, sono comunque a carico dello Stato le spese per la spedizione delle cartoline avviso agli elettori residenti all'estero. Le predette cartoline devono essere spedite, da parte dei comuni, per posta prioritaria sia per i Paesi oltremare che per quelli europei.

La relativa spesa sarà anticipata dai comuni e rimborsata dalle Prefetture competenti per territorio sulla base del documentato rendiconto da presentarsi entro il termine perentorio di quattro mesi dalla data delle consultazioni (art. 15, comma 3, DL n. 8/1993 e s.m.i.).

La documentazione da trasmettere a supporto della predetta spedizione dovrà essere inviata telematicamente, con le modalità previste nella circolare n. 4/15 del 19 febbraio 2015, diramata da questa Direzione, recante "*Documentazione rendiconti spese elettorali anticipate dai comuni. Dematerializzazione dei documenti*" alla quale, pertanto si rimanda.

Si precisa che nei predetti rendiconti gli enti locali dovranno indicare il numero degli elettori residenti all'estero ed il numero di cartoline avviso spedite.

Le Prefetture, acquisita la necessaria documentazione, imputeranno la spesa a carico dei fondi che saranno accreditati, previa segnalazione allo scrivente Ufficio, sul citato capitolo 1310 PG 3- del corrente esercizio finanziario.

Pertanto, si invitano codesti Uffici a segnalare, non appena in possesso dei dati necessari (che potranno essere acquisiti anche per le vie brevi) e comunque non oltre 20 ottobre 2016 il fabbisogno occorrente per provvedere al rimborso delle somme dovute ai comuni.

corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di euro 41,32 [anziché di lire 80.000<sup>4</sup>] a ciascun componente ed al segretario dell'adunanza dei presidenti di seggio, di cui all'articolo 67 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570, nonché a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale, di cui all'articolo 71 del citato testo unico, a titolo di retribuzione, per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori demandati dalla legge ai due consessi.

2. Per l'elezione dei consigli circoscrizionali è corrisposto un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di euro 41,32 [anziché di lire 80.000<sup>4</sup>] a ciascun componente, escluso il presidente, ed al segretario dell'ufficio centrale a titolo di retribuzione per ogni giorno di effettiva partecipazione ai lavori.

3. Ai presidenti degli uffici centrali di cui ai commi 1 e 2 spettano un onorario giornaliero, al lordo delle ritenute di legge, di euro 61,97 [anziché di lire 120.000<sup>4</sup>] e, se dovuto, il trattamento di missione previsto dal precedente articolo 1.

4. Ai segretari degli uffici centrali è, inoltre, corrisposto, se dovuto, il trattamento di missione inerente alla qualifica rivestita.

#### ART. 3<sup>5</sup>

1. A ciascun componente ed al segretario dell'ufficio elettorale centrale nazionale e degli uffici centrali circoscrizionali di cui agli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente

---

4 - L'importo originario in lire deve intendersi ora tradotto in euro, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213.

5 - Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 2, della legge 30 aprile 1999, n. 120.

*Legge  
13 marzo 1980,  
n. 70*

**Determinazione  
degli onorari  
dei componenti  
gli uffici  
elettorali e delle  
caratteristiche  
delle schede e  
delle urne per  
la votazione**

In caso di contemporanea effettuazione di più consultazioni elettorali o referendarie, ai componenti degli uffici elettorali di sezione possono riconoscersi fino ad un massimo di quattro maggiorazioni.

4. Al presidente ed ai componenti del seggio speciale di cui all'articolo 9 della legge 23 aprile 1976, n. 136, spetta un onorario fisso forfettario, quale che sia il numero delle consultazioni che hanno luogo nei medesimi giorni, rispettivamente, di euro 90 e di euro 61.

5. In occasione di consultazioni referendarie, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 130 ed in euro 104;

b) gli importi di cui al comma 3 sono determinati, rispettivamente, in euro 33 ed in euro 22;

c) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 79 ed in euro 53.

6. In occasione di consultazioni per l'elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo, gli onorari dei componenti degli uffici elettorali di sezione sono determinati come segue:

a) gli importi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati, rispettivamente, in euro 120 ed in euro 96;

b) gli importi di cui al comma 4 sono determinati, rispettivamente, in euro 72 ed in euro 49.

#### **ART. 2<sup>3</sup>**

1. Per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale, semprechè il comune abbia più di una sezione elettorale, è

---

3 - Articolo così sostituito dall'art. 11, comma 1, della legge 30 aprile 1999, n. 120 (*Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale*).